

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso pubblico finalizzato alla promozione delle biblioteche e alla diffusione della cultura cinematografica
“CINEMA NELLE BIBLIOTECHE”

Art. 1
(Oggetto)

E' intendimento di questa Amministrazione contribuire a promuovere le biblioteche degli enti locali, intese come motori e punti di riferimento dello sviluppo e della conoscenza culturale del territorio regionale, e sostenere il cinema italiano a basso costo ma di elevata qualità artistica, che non riesce a trovare sbocchi nei circuiti tradizionali.

Art. 2
(Obiettivi)

Il progetto deve consentire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) costituire una rete di *punti di visione* nelle biblioteche degli enti locali, riconosciute dalla Regione Lazio e dotate di sale attrezzate per la proiezione cinematografica;
- b) promuovere film italiani realizzati a basso costo e di alta qualità artistica, privi però delle risorse adeguate per essere inseriti nei canali della distribuzione;
- c) promuovere la creazione di un'offerta stabile di diffusione di film a basso costo nelle biblioteche;
- d) coinvolgere e attrarre il pubblico dei centri urbani, degli studiosi e appassionati per diffondere su larga scala la cultura cinematografica anche al fine di sostenere e valorizzare le biblioteche degli enti locali;

Art. 3
(Importo del contributo)

Il sostegno regionale per la realizzazione del progetto prevede uno stanziamento di € 120.000 (D.G.R. n. 462/2014); il contributo regionale non potrà superare il 90% dei costi ammissibili.

Le attività ammesse a contributo dovranno svolgersi entro e non oltre il 31.08.2015.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo progetto pervenuto.

Il contributo, nel caso di soggetti proponenti che svolgano attività economica, è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013, serie L. 352.

Art. 4
(Soggetti ammessi al finanziamento)

Sono ammessi alla presentazione della domanda di partecipazione i seguenti organismi:

- associazioni, società cooperative e cooperative sociali, imprese (in forma individuale oppure societaria), fondazioni e istituzioni culturali.

I soggetti di cui al punto precedente, possono presentare domanda sia in forma singola che associata. In quest'ultimo caso dovrà essere individuato il soggetto capofila che costituirà l'unico

interlocutore per la Regione ai fini della gestione del rapporto, elencati tutti i componenti, indicando specificatamente i ruoli e le competenze nell'ambito della realizzazione dell'intervento proposto.

I soggetti di cui al punto precedente per partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
2. svolgere da almeno tre anni in modo continuativo una comprovata attività di promozione e valorizzazione dei film italiani di autore;

Nel caso di progetti presentati da imprese, definite dal citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione come "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", l'impresa proponente non deve aver ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, altri contributi "de minimis" per importi che, sommati al contributo richiesto ai sensi del presente Avviso, comportino il superamento della soglia di € 200.000, prevista dall'art. 3 del citato Regolamento. Ai fini della corretta individuazione dei contributi ricevuti, valgono tutti i contributi ricevuti dalla "impresa unica", da intendersi come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate dal comma 2 dell'art. 2 del citato Regolamento 1407/2013.

Quanto indicato si applica anche nel caso in cui il progetto sia presentato, da una impresa o da altro soggetto ammissibile, in forma associata e detta associazione comprenda anche una impresa. In tale ultima ipotesi ogni impresa coinvolta nel progetto e destinataria anche solo di una parte del contributo richiesto, dovrà rendere la dichiarazione prevista dalla lettera h dell'articolo 6 e, ai fini dell'applicazione del massimale "de minimis" in precedenza indicato, dovrà considerare tale parte di contributo.

Art. 5

(Caratteristiche del progetto)

Ciascun Ente/soggetto proponente può presentare, pena l'esclusione, un solo progetto, anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner.

Il progetto dovrà prevedere:

- proiezioni cinematografiche di film di autore nelle sale attrezzate di biblioteche di ente locale, escluse quelle ricadenti nel territorio del comune di Roma, riconosciute dalla Regione (D.P. n. T 00143 del 14.05.2014 pubblicato sul B.U.R.L. n. 41 del 22.05.2014, Supplemento n. 1).
- letture commentate dei film proiettati assieme agli artisti coinvolti e al pubblico;
- attività di promozione e valorizzazione delle sedi e delle iniziative delle biblioteche.

Art. 6

(Documentazione del progetto)

Il progetto dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) Allegato 1 - Istanza;
- b) Allegato 2 - Scheda anagrafica;
- c) Allegato 3 - Relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni (max 3 cartelle);
- d) Allegato 4 - Descrizione dettagliata delle attività previste dall'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale, (max 3 cartelle), con allegati curriculum delle professionalità coinvolte nel progetto;
- e) Allegato 5 - Bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti;
- f) Allegato 6 - Sintetica descrizione dell'organismo che presenta il progetto, (max 3 cartelle);
- g) Allegato 7 - Descrizione della/e struttura/e sede delle attività e delle attrezzature disponibili;
- h) Allegato 8 - Dichiarazione "de minimis" (nel caso di progetto presentato da impresa o che coinvolga imprese).

Alla domanda compilata deve essere inoltre allegato quanto segue:

- i) copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale;
- l) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;
- m) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che il soggetto partecipante svolge regolarmente da almeno tre anni una comprovata attività di promozione e valorizzazione dei film italiani di autore;
- n) in caso di progetto presentato in forma associata, copia dell'atto con cui si è costituita l'associazione, o in caso di associazione costituenda, l'atto di impegno di costituzione della stessa sottoscritto dai rappresentanti di tutti gli associandi;
- o) dichiarazione di adesione al progetto e disponibilità degli spazi rilasciata dal rappresentante legale o dal direttore delle biblioteche degli enti locali coinvolte nel progetto.

Art. 7

(Modalità e termini per la presentazione del progetto)

La domanda di contributo deve essere inviata entro il **22 settembre 2014**, con una delle modalità qui di seguito descritte:

- PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
areaservizi culturali@regione.lazio.legalmail.it;
- plico spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi Culturali, promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Via del Serafico 127 - 00142 Roma;
- plico consegnato a mano all'Ufficio accettazione posta, indirizzato allo stesso indirizzo di cui sopra, 1° piano stanza 191, (lunedì – giovedì ore 8,00 – 17,00 e venerdì ore 8.00 – 15.00).

I plichi chiusi dovranno riportare in alto a destra il nominativo del mittente e al centro la seguente dicitura:

“NON APRIRE. Avviso pubblico. Cinema nelle Biblioteche. Protocollo esternamente”

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nel caso di domanda inviata tramite PEC, non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto proponente. Per quello che riguarda la data di spedizione fa fede la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. L'amministrazione regionale non risponde di ritardi dovuti a malfunzionamento della connessione internet.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati verrà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione, salvo la pubblicazione degli atti previsti dal successivo articolo 9.

Nel caso spedizione tramite posta raccomandata farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Nel caso di consegna del plico a mano, farà fede esclusivamente, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro applicato dall'Ufficio Accettazione Posta di via del Serafico 127.

L'amministrazione regionale non risponde di ritardi e/o disguidi postali.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 8

(Inammissibilità delle domande)

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- presentate da soggetti non indicati all'articolo 4 o privi dei requisiti previsti ai punti 1 e 2 del medesimo articolo;
- non presentate secondo le modalità di trasmissione di cui all'articolo 7;
- presentate dallo stesso proponente, singolarmente o associato, con più di una domanda;
- prive di uno più degli allegati previsti all'articolo 6, dal punto a) al punto o);
- mancanti della firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

Saranno inoltre considerate inammissibili le domande presentate da soggetti, sia in forma singola o associata, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della L.R. n. 26/2009 e s.m.i.;
- che, avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della sopracitata legge, non abbiano realizzato l'iniziativa, o non abbiano presentato la documentazione consuntiva relativa per fatto imputabile agli stessi.

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata l'Amministrazione procederà, ove necessario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 241/90, assegnando un apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale il progetto sarà ritenuto inammissibile.

Art. 9

(Commissione di valutazione)

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da due dirigenti della Direzione Regionale competente e da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con determinazione dirigenziale.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio da assegnare.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approverà la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi di cui al successivo articolo 9, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco di quelle escluse saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 10

(Modalità e criteri di valutazione)

La Commissione provvede alle verifiche dei requisiti di inammissibilità di cui all'articolo 7 del presente avviso e alla valutazione dei progetti disponendo di quaranta punti, così distribuiti:

- a) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità del progetto;
- b) fino ad un massimo di dieci punti per la coerenza con gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
- c) fino ad un massimo di otto punti per l'affidabilità gestionale ed economica e del numero delle sedi bibliotecarie coinvolte;

- d) fino ad un massimo di sette punti in relazione ai curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto;

Art. 11

(Erogazione del contributo regionale)

L'erogazione del contributo regionale avverrà secondo le seguenti modalità:

- erogazione del primo 16% a seguito della presentazione del progetto esecutivo con il programma dettagliato di tutte le iniziative previste e delle sedi coinvolte;
- erogazione del secondo 16% a seguito della presentazione degli atti con i quali i soggetti proponenti hanno assunto le obbligazioni relative alla realizzazione del progetto;
- saldo dopo la trasmissione dietro la presentazione di dettagliata relazione, del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa effettivamente sostenuti.

Art. 12

(Controlli e monitoraggio)

Il rendiconto consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili – Area Servizi Culturali, promozione della lettura e Osservatorio della cultura - Via del Serafico 127 - 00142 Roma, entro e non oltre il giorno 30.10.2015.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, o ai partner di progetto nel caso di progetto in forma associata, conformi e quietanzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Non sono ammessi i costi per l'acquisto di attrezzature o beni durevoli.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la liquidazione del saldo.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o delle finalità culturali indicati nel progetto approvato, senza preventiva comunicazione ed adeguata giustificazione, o nel caso di mancata realizzazione, anche parziale, dell'iniziativa, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo.

In sede di liquidazione potranno anche essere operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Art. 13

(Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento)

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente accetta tutte le condizioni previste nel presente avviso e si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 14

(Protezioni dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative previste dalla legge regionale n. 16/2008, e successive modificazioni.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e politiche giovanili.

Art. 15

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996: “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 16

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate, entro e non oltre 5 giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: ccristallini@regione.lazio.it.